

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 235/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) **RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, PIER PAOLO MARINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 12 PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, E 16 REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 - (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

2) **RICORSO SIG. BENEDETTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, E ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI, VIGENTE SINO AL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

3) **RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAFARO LUIGI;**  
- **DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.12 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO AGENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALL'ART. 15, COMMA 1, E ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

4) **RICORSO SIG. FRANCESCO ROMANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 6 E AMMENDA DI €**

**50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1, 2, 3, 4, E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**5) RICORSO SIG. ALESSIO FERRONI (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09/SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**6) RICORSO U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LE SANZIONI:**

**- DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. FOSCHI RINO;  
- DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAL PROPRIO DIRIGENTE, CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE CON GLI ARTT. 12, 15 COMMA 1, E 16 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DAL 1° FEBBRAIO 2007 (NOTA N. 9090/1034 PF 08-09 SP/BLP DEL 18.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**7) RICORSO SIG. SCAPINI DAVIDE (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**8) RICORSO SIG.RA CANTINI NADIA (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMI 1,2, 3,4, E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

**9) RICORSO SIG. REBUFFI ADRIANO (AGENTE CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, 15, COMMA 1, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (NOTA N. 9090/1034 PF08-09SP/BLP DEL 18.06.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 30.11.2012)**

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8, e 9:

- accoglie il ricorso proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Benedettini Luca annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Respinge il ricorso proposto dall'U.S. Grosseto F.C. s.r.l.. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto dal Sig. Romano Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ferroni Alessio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso proposto dall'U.S. Città di Palermo annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto dal Sig. Scapini Davide. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto dalla Sig.ra Cantini Nadia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- Accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Sig. Rebuffi Adriano riducendo l'ammenda ad € 10.000,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **ORDINANZA ISTRUTTORIA**

**10) RICORSO SIG. SCLOSA CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL'ART. 15, COMMI 1, 2, 3, 4 E 10 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (NOTA N. 2486/1034PF08-09/SP/BLP DEL 30.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell' 11.12.2012)**

La CGF, V sez., all'esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguente

#### ORDINANZA

Salva e impregiudicata ogni ulteriore valutazione, ravvisata l'opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio, il Collegio ordina che:

- 1) la Procura Federale documenti la qualità di tesserato del sig. Claudio Sclosa;
- 2) il reclamante chiarisca il rapporto negoziale che lo lega alla società Juventus Football Club s.p.a. e depositi copia dei relativi contratti;
- 3) entrambe le parti del giudizio precisino se il sig. Claudio Sclosa ha fin qui scontato la sanzione della inibizione allo stesso inflitta dalla CDN e, comunque, se dalla data della pronuncia del giudice di *prime cure* lo stesso reclamante abbia o meno svolto attività, di rilievo per l'ordinamento federale, per conto della Juventus Football Club S.p.A. o di altre società di calcio.

A tal fine concede alle parti termine fino al 19 aprile p.v. per il deposito di sintetiche note scritte, corredate dalla documentazione sopra indicata.

Rinvia il procedimento alla data del 22 aprile 2013, h. 13,30, per il proseguimento della discussione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza nelle forme di rito.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

**Publicato in Roma il 5 aprile 2013**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete